



associazione nazionale allevatori suini

NUOVE NORME SANITARIE SULLO SPOSTAMENTO DEI SUINI

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 aprile è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministro della Salute 23 febbraio 2006 che ha introdotto nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suini ed ha abrogato, dopo 23 anni, la precedente Ordinanza 27 aprile 1983. La nuova Ordinanza è entrata in vigore il 20 aprile ed ha validità fino al 31 dicembre 2007.

Nel seguito si riporta una sintesi del provvedimento ministeriale in cui si evidenziano soprattutto i casi in cui non è più obbligatoria la visita veterinaria prima della movimentazione degli animali.

VISITA VETERINARIA NON OBBLIGATORIA

La visita veterinaria non è obbligatoria:

a) per i suini destinati direttamente ad un macello che si trova nella stessa regione purchè provengano da aziende accreditate ai sensi del vigente Piano di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare (sono comunque escluse le stalle di sosta);

b) per i suini destinati direttamente ad un allevamento da ingrasso o macello sul territorio nazionale, purchè l'azienda di origine:

- **si trovi in una regione accreditata ai sensi del vigente Piano di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare (si ricorda che ad oggi, le sole regioni italiane non accreditate sono Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia);**
- **sia accreditata ai sensi del Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky.**
- **non sia una stalla di sosta**

In ogni caso, i suini destinati ad allevamenti da ingrasso possono essere ulteriormente movimentati solo verso un macello.

In questi casi:

1) l'allevatore, assumendosene la responsabilità, può provvedere personalmente alla compilazione del Modello 4, riportando gli estremi dei contrassegni di identificazione, il numero di suini trasportati, la data dell'ultimo controllo sierologico favorevole o la data di accreditamento per la malattia vescicolare o la malattia di Aujeszky.

2) l'allevatore che compila da sé il modello 4 dovrà provvedere personalmente ad inviarne una copia tramite fax al servizio veterinario della ASL dell'allevamento di partenza, entro 24 ore dalla spedizione e dovrà consegnare due copie al trasportatore. Il trasportatore dovrà poi consegnarle al macello o all'azienda di destinazione che, a sua volta, dovrà trasmettere una copia alla ASL competente del luogo di destinazione degli animali, entro 24 ore dall'arrivo della partita.

SANZIONI: Chi movimentata i suini senza rispettare queste condizioni è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550€ a 9.300€ e viene sospeso dai benefici derivanti dallo stato sanitario di accreditamento per la vescicolare e l'Aujeszky per un periodo da sei mesi ad un anno.

VISITA VETERINARIA OBBLIGATORIA

In tutti gli altri casi la visita veterinaria rimane obbligatoria. Infatti, la regola è che **“I suini da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, con autoveicoli, ferrovia, nave o aereo, devono essere sottoposti a visita veterinaria da parte del veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico”**.

SANZIONI: Chi viola tale norma è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550€ a 9.300€.

In occasione della visita il veterinario deve:

- a) verificare le condizioni igienico sanitarie dell'allevamento e registrare l'avvenuto controllo sul Registro aziendale di cui al D.P.R. 317/96 sull'anagrafe suina (registro in cui si elencano gli animali presenti in azienda, le nascite, i decessi e la movimentazione degli animali), apponendo la data e la propria firma;
- b) compilare, nel caso in cui la visita abbia esito favorevole, l'attestazione che si trova a tergo del Modello 4 di accompagnamento degli animali;
- c) verificare la conformità dell'azienda e degli animali ai requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di anagrafe ed identificazione dei suini;
- d) riportare sul Modello 4 gli estremi dei contrassegni di identificazione dei suini e la data dell'ultimo controllo sierologico favorevole in allevamento previsto dai piani di eradicazione o la data dell'eventuale accreditamento per la malattia vescicolare o la malattia di Aujeszky.

Il Modello 4 deve essere redatto in quattro copie:

- 1) una per l'allevatore;
- 2) una per il veterinario ufficiale che provvede ad inviarla per fax, 24 ore prima della partenza degli animali, al servizio veterinario dell'ASL del luogo di destinazione degli animali (l'invio non è necessario se il veterinario competente del luogo di partenza è lo stesso del luogo di destinazione);
- 3) due sono consegnate dal trasportatore al macello o all'azienda di destinazione. Il macello o l'azienda di destinazione provvederanno quindi a trasmettere una copia entro 24 ore dall'arrivo della partita alla ASL competente del luogo di destinazione degli animali.

L'obbligo della visita sanitaria e dell'attestazione da parte del veterinario sul modello 4 è comunque esteso a tutte le partite di suini spostati sul territorio nazionale per essere condotti a mercati, fiere ed esposizioni.

Con la collaborazione delle APA socie.

Modena, 8 maggio 2006